

con l'intervento di: Elettronica Industriale SpA, Cairo Network Srl, Tivuitalia SpA, Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Sky Italia Srl

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'annullamento, da parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l'assegnazione di radiofrequenze in corso di svolgimento organizzata dall'autorità nazionale di regolamentazione competente, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, che era stata sospesa da una decisione ministeriale.
- 2) L'articolo 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una procedura gratuita di selezione per l'assegnazione di radiofrequenze, indetta per rimediare all'illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, sia sostituita da una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime, purché la nuova procedura di selezione sia basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e sia conforme agli obiettivi definiti all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2002/21, come modificata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se le condizioni stabilite dalla procedura di selezione onerosa siano tali da consentire un effettivo ingresso di nuovi operatori sul mercato della televisione digitale senza indebitamente avvantaggiare gli operatori già presenti sul mercato della televisione analogica o digitale.
- 3) Il principio della tutela del legittimo affidamento dev'essere interpretato nel senso che esso non osta all'annullamento di una procedura di selezione per l'assegnazione delle radiofrequenze per il solo fatto che taluni operatori, quali i ricorrenti di cui al procedimento principale, erano stati ammessi a detta procedura e, in quanto unici offerenti, si sarebbero visti assegnare diritti d'uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi se la procedura non fosse stata annullata.

(¹) GU C 38 dell'1.2.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — nel procedimento promosso da Jan Šalplachta

(Causa C-670/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere — Direttiva 2003/8/CE — Norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie — Ambito di applicazione — Normativa di uno Stato membro che prevede la non rimborsabilità delle spese di traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento di una domanda di patrocinio a spese dello Stato)

(2017/C 309/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Jan Šalplachta

Dispositivo

Il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dev'essere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda.

⁽¹⁾ GU C 90 del 7.3.2016.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017 — Repubblica ceca/Commissione europea
(Causa C-696/15 P) ⁽¹⁾**

[Impugnazione — Trasporti — Direttiva 2010/40/UE — Diffusione di sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale — Articolo 7 — Delega di poteri alla Commissione europea — Limiti — Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 — Predisposizione di servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali — Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 — Dati e procedure per la comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale — Articolo 290 TFUE — Delimitazione esplicita degli obbiettivi, del contenuto, della portata e della durata della delega di poteri — Elemento essenziale della materia in oggetto — Creazione di un organo di controllo]

(2017/C 309/08)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vlácil, T. Müller e J. Pavliš, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, P. J. O. Van Nuffel, J. Hottiaux e Z. Malůšková, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica ceca è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 78 del 29.2.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Causa C-80/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis, paragrafo 1 — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea — Assegnazione gratuita delle quote — Decisione 2011/278/UE — Validità — Principio di buon andamento dell'amministrazione — Determinazione del parametro di riferimento per il prodotto per la ghisa allo stato fuso — Ricorso ai dati provenienti dal «BREF» ferro e acciaio ed alle linee guida per stabilire i parametri di riferimento della ghisa allo stato fuso — Nozione di «prodotti simili» — Impianti di riferimento — Obbligo di motivazione)

(2017/C 309/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil